

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Condizioni e aspetti generali di fornitura dei servizi analitici

1. Premessa

Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate:

"AMBIENTA" o "Laboratorio": la società AMBIENTA s.r.l., con sede legale in Viale Giacomo Leopardi, 31, 52025 Montevarchi (AR), codice fiscale e partita IVA n. 01843870518, come parte incaricata dell'espletamento del servizio.

"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede direttamente ad AMBIENTA s.r.l. l'effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio.

"Committente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che per conto di un proprio cliente richiede ad AMBIENTA s.r.l. l'effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio e che si impegna al pagamento di un corrispettivo in denaro.

Il presente accordo può avere ad oggetto un "Campione", ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti.

2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di AMBIENTA o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta.

Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l'ambito di applicazione.

In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l'eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard.

Sarà, comunque, discrezione di AMBIENTA s.r.l. accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta su carta intestata del cliente e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture.

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Per “**accettazione**” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di AMBIENTA con l’attribuzione di un numero identificativo.

Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma **scritta** e **prima dell’invio dei campioni**.

Sarà, inoltre, cura del cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio.

Una volta che l'offerta è stata sottoscritta ed inviata ad AMBIENTA, qualora il cliente voglia variare gli accordi dopo che il/i campione/i sono stati accettati, è necessaria la sottoscrizione di una nuova offerta, altrimenti verrà fatturato l'intero importo stabilito in prima istanza.

AMBIENTA si sente sollevata da ogni ulteriore responsabilità qualora il servizio per cui è stata sottoscritta l'offerta venga eseguito solo in parte oppure non venga eseguito per cause da imputare al cliente, come ad esempio, la mancata comunicazione di informazioni necessarie alla redazione del rapporto di prova finale, la mancata disponibilità ad accogliere i tecnici presso il sito dove deve essere effettuato il servizio.

AMBIENTA, quindi, si riserva la possibilità di inviare comunicazione scritta dell'accaduto e di fatturare l'analisi effettuata entro il mese successivo all'accettazione del/dei campione/i.

3. Consegna dei campioni al Laboratorio

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente. A richiesta, AMBIENTA assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento", di trasporto e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale che potranno essere oggetto di separato addebito. Per i campionamenti alle emissioni in atmosfera, AMBIENTA fornisce anche le indicazioni per gli accessi in sicurezza.

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L’analisi condotta dal

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

Il Laboratorio declina ogni responsabilità al cliente qualora ci sia uno scostamento rispetto alle condizioni di conformità del campione. Se il cliente consegna personalmente il campione dovrà apporre la sua firma su MQ-19 per accettazione di quanto sopra riportato, se il campione arriva tramite corriere/intermediario tale l'accettazione sarà richiesta telefonicamente e annotata sul registro.

I clienti possono consegnare i campioni negli orari di apertura. L'orario di sportello per l'accettazione ed il ritiro dei risultati dei campioni destinati ad analisi chimica è 9,00 - 13,00; 14,30 - 18,00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso), per i campioni destinati ad analisi microbiologica il medesimo orario, ma fino giovedì.

L'attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale AMBIENTA, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari.

Nel caso di ritiro da parte di personale, o incaricato, del Laboratorio, AMBIENTA garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare AMBIENTA sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione) e, nel caso di campionamenti in atmosfera, è tenuto a fornire tutte le attrezzature necessarie all'accesso in sicurezza dei camini.

4. Data inizio analisi

In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 2 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'onere di AMBIENTA di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

5. Conservazione del campione, contro - campione (o campione di riserva) e Campione residuo

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato per un periodo di 30 gg (se non diversamente ed espressamente richiesto) dalla data di accettazione del campione, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste, salvo diverse disposizioni di legge. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di AMBIENTA s.r.l.

AMBIENTA ha la piena responsabilità del campione consegnato fino al suo smaltimento. Entro i 30 giorni di conservazione il Cliente può richiedere la restituzione del campione, ma AMBIENTA può garantire la restituzione solo di eventuali residui rimasti dopo l'effettuazione dell'analisi.

Se presenti contro - campioni o campione di riserva, questi vengono conservati da AMBIENTA per un periodo concordato con il cliente o con l'autorità ufficiale competente. Decorso il termine indicato, AMBIENTA ha la facoltà di distruggere il contro - campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

6. Rapporti di prova

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.

I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare.

Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, può costituire oggetto di separato addebito.

I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito da AMBIENTA.

L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.

Il giudizio di conformità riportato sul rapporto di prova è espresso senza considerare l'incertezza estesa di misura, assumendosi un rischio di una valutazione di conformità non fino al 50 % di probabilità per valori vicino ai limiti di legge. Il giudizio di conformità rientra

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

nel costo della prestazione; l'aggiunta di commenti potrebbe essere oggetto di ulteriore addebito.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica "AMBIENTA s.r.l." contenente anche il logo di Accredia, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo mail con firma digitale del chimico abilitato.

Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell'accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. In caso di invio tramite fax o posta elettronica, i rapporti di prova non hanno valore legale e AMBIENTA s.r.l. non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

È vietata la duplicazione, parziale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di AMBIENTA. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di AMBIENTA s.r.l.

AMBIENTA provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per almeno 4 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il cliente AMBIENTA conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 4 anni.

7. Identificazione dei metodi di prova

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati e si riserva di modificarli se all'arrivo il campione differisce rispetto a quanto comunicato dal cliente o se necessario dal punto di vista tecnico-analitico.

Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di AMBIENTA e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Il sistema di gestione di AMBIENTA prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.

8. Subappalto delle prove

Come indicato sull'offerta, con l'accettazione delle presenti condizioni generali, il Cliente autorizza il Laboratorio anche a subappaltare a terzi prove accreditate e non, per ragioni tecniche e/o logistiche. Il laboratorio riporterà sul proprio rapporto di prova i risultati forniti dal laboratorio subappaltato oppure fornirà direttamente il rapporto di prova del laboratorio subappaltato.

Nel caso il Cliente non desideri che il laboratorio AMBIENTA utilizzi fornitori o subappaltatori deve comunicare per iscritto tale esigenza.

Il Laboratorio è responsabile nei confronti del Cliente delle attività cedute a terzi subappaltatori dei quali abbia verificato la competenza secondo le procedure del sistema in vigore. Tale responsabilità decade qualora il Laboratorio terzo venga indicato dal Cliente stesso.

9. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da AMBIENTA.

10. Certificazioni AMBIENTA e significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025

AMBIENTA dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 45001 e di essere in possesso di relativa certificazione.

Il laboratorio in data 22/10/2019 ha ottenuto l'accreditamento ACCREDIA, relativamente ad alcune prove. Nel 2025 è stato modificato il marchio Accredia ed il numero di accreditamento del laboratorio è passato da 1793L a 01554.

L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA.

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

AMBIENTA s.r.l. ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento.

Con l'accreditamento, ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione del laboratorio.

11. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AMBIENTA, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore AMBIENTA svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare AMBIENTA sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

12. Obbligo di riservatezza e informazioni varie

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

Il laboratorio si impegna a mettere al corrente in anticipo il Cliente sulle informazioni che intende rendere di pubblico dominio ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende pubblicamente disponibili o quando già concordato fra il laboratorio e il Cliente.

Il personale, compresi personale a contratto, personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del laboratorio, si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività, salvo diversamente richiesto dalla legge.

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Quando al laboratorio è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il cliente o le singole persone interessate devono essere informati circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Il laboratorio mantiene riservate le informazioni relative al Cliente pervenute da fonti esterne e non rileva al Cliente l'identità della fonte di informazioni, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

13. Reclami/contestazioni

Il Laboratorio, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

14. Recesso

Il cliente ha la possibilità di decidere unilateralmente di sciogliere il vincolo contrattuale ed è tenuto a rendere noti i motivi che l'hanno indotto a recedere dal contratto, entro 1 giorno dalla consegna dei campioni (il tempo indicato è valido per tutte le analisi richieste, fatta eccezione per le analisi delle acque, per le quali non è previsto il diritto di recesso). Le modalità di recesso sono le seguenti:

- inviare una mail a laboratorio@ambienta.biz;
- chiamare il numero 0559102708.

15. Termini di pagamento

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con AMBIENTA.

Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

16. Foro competente

	CONDIZIONI E ASPETTI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI ANALITICI	MQ-50 Rev. 06
		Data rev. 08/09/2025

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Arezzo.